



COMUNE DI PETROSINO

(Provincia Regionale di Trapani)

C.A.P. 91020

C.F. 82007940818

Partita IVA 00584590814

E-mail: urblaudicina@comune.petrosino.tp.it

Tel. (0923) 731743

Fax 0923 986000

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO

Disciplinare d'incarico per la Revisione dello strumento urbanistico vigente, delle norme di attuazione, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive, del Piano urbanistico commerciale e del Piano di utilizzo del Demanio marittimo, nonché per la revisione dello studio geologico, dello studio agricolo forestale in possesso del Comune di Petrosino e le relative valutazioni ambientali strategiche.

Articolo 1

Il Responsabile del Settore V° Settore – Urbanistica, Suap, Abusivismo e Condoni edilizio del Comune di Petrosino, nel seguito denominato per brevità il “Comune”, con il presente disciplinare conferisce a:

.....
.....
.....

nel seguito denominato per brevità il “Professionista”, l'incarico per l'espletamento dei servizi professionali riguardanti la redazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e del Piano di Insediamenti produttivi - di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (Prescrizioni Esecutive), integrato dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 -, nonché la redazione del Piano Urbanistico Commerciale, del Piano di utilizzo del demanio marittimo, della predisposizione degli elaborati e le prestazioni inerenti l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, la revisione ed integrazione degli Studi geo-morfologici e geologico-tecnici, la revisione ed integrazione dello Studio Agricolo Forestale.

Il Professionista svolgerà le prestazioni inerenti all'espletamento dei servizi di cui al presente disciplinare in conformità alle direttive date dal Comune in ordine ai criteri da adottarsi per la compilazione degli elaborati di piano ed in osservanza alle disposizioni legislative tutte, sia statali che regionali, vigenti in materia di urbanistica e di formazione di piani urbanistici comunali.

Articolo 2

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di sottoscrizione dello stesso, il Comune fornirà al Professionista, in formato cartaceo, Copia del vigente piano urbanistico, copia dello schema di massima approvato con delibera di Commissario ad acta n° 81 del 02/11/2004 nonché le direttive generali approvate dal Consiglio Comunale n° del, nonché la seguente documentazione:

- CTR fornita dall'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente in formato digitale (dwg) volo ATA 2012-2013.
- Studio geologico e studio agricolo forestale approvato con delibera di Commissario ad acta n° 81 del 02/11/2004, nonché i dati demografici aggiornati, i progetti di opere pubbliche approvati od in corso di approvazione che interessino il territorio comunale, ed ogni altro elemento in

possessione del Comune medesimo, discendente da leggi o da regolamenti, necessario ed utile ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico di cui al presente disciplinare, perché se ne possa tenere debito conto.

Articolo 3

Il progettista provvederà alla delimitazione dell'ambito di intervento del piano di insediamenti produttivi particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato dall'art. 3 - comma ottavo - della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, contestualmente all'adozione delle determinazioni sul progetto di Piano Regolatore Generale.

Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della medesima legge regionale n. 71/78 sopra citata.

Articolo 4

Il Professionista dovrà predisporre e presentare, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti del presente disciplinare, tutti gli studi ed elaborati specificati in appresso nonché ogni altro studio ed elaborato, anche se non espressamente specificato di seguito, che fosse comunque necessario e/o richiesto ai fini del rilascio di pareri di legge e/o dell'approvazione da parte degli Organi competenti:

4.1 – P.R.G. - Per quanto concerne il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio, il Professionista si atterrà ad ogni disposto normativo vigente in materia al momento della sottoscrizione del presente disciplinare e/o che dovesse eventualmente sopravvenire anche in corso di predisposizione dei relativi elaborati, restando in tal caso obbligato ad adeguare a tale disposto normativo anche quegli elaborati che fossero stati già presentati. In quest'ultimo caso, il Professionista rimane obbligato a presentare, debitamente adeguati, solamente gli elaborati progettuali sostitutivi di quelli facenti parte del progetto di P.R.G. già presentati e necessitanti del predetto adeguamento, nonché ogni altro elaborato integrativo che si rendesse necessario ed opportuno allo scopo.

Gli elaborati da presentare, costituenti il progetto di Piano regolatore Generale, dovranno essere almeno i seguenti:

- a) relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;
- b) relazione generale analitica dello stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, traffico e comunicazioni;
- c) relazione sui principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;
- d) relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale;
- e) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;
- f) relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessa planimetria;
- g) schema regionale con l'indicazione della posizione e della importanza del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;
- h) planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto, ottenuta dalla CTR volo 2012-2013 ed aggiornata con i dati che verranno forniti dal Comune;
- i) planimetria dello stato di fatto del centro abitato a scala 1:2.000 ottenuta dalla CTR volo 2012-2013 aggiornata con i dati che verranno forniti dal comune e l'indicazione degli edifici pubblici,

manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico;

l) planimetria a scala non inferiore a 1:10.000 contenente:

- la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico ovvero soggette a speciali prescrizioni;
- l'ubicazione delle sedi degli uffici pubblici o di uso pubblico nonché delle opere e degli impianti di interesse generale;
- l'indicazione della rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.);
- la delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'Articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

m) planimetria a scala 1:2.000 del centro abitato nonché delle nuove previsioni insediative (di tipo residenziale, turistico, produttivo, ecc.) contenente gli elementi di cui alla precedente lettera l);

n) norme di attuazione urbanistiche-edilizie che precisino inequivocabilmente le destinazioni di zona e i relativi indici di utilizzazione, nonché gli eventuali vincoli da porre;

o) planimetria alle scale indicate rispettivamente nella lettera l) e nella lettera m), contenente la visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le proposte del Professionista in merito alle osservazioni medesime.

Oltre al Piano Regolatore Generale, il Professionista è tenuto a redigere il Regolamento Edilizio in conformità ai contenuti dell'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni esecutive di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

4.2 - V.A.S. - Ai fini dell'esperimento della procedura di VAS, il Professionista presenterà tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente in materia, di cui in particolare alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti in particolare:

- il rapporto preliminare ambientale, di cui all'art. 13 – comma 1 – del decreto;
- il rapporto ambientale di cui all'art. 13, comma 4, del decreto ed all'allegato VI allo stesso;

nonché ogni ulteriore elaborato e/o documentazione necessaria e prescritta ai sensi della sopra richiamata normativa vigente in materia e/o che fosse richiesta dagli Organi competenti ad esprimersi in merito.

4.3 - Prescrizioni esecutive - Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive, il Professionista presenterà i seguenti elaborati, specificati nell'art. 10 dell'allegato "A" al decreto 22 marzo 2000 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente:

a) planimetria delle previsioni del piano regolatore generale a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese ai tratti-adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

b) planimetria delle prescrizioni esecutive a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i seguenti elementi:

- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);
- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;
- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;
- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
- c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
- d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:
 - i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali o le piazze;
 - le sezioni tipo delle sedi stradali;
 - i tipi di alberatura da adottare in determinate località;
- e) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
- f) i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
- h) quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;
- i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;
- l) planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del Professionista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;
- m) il costo, ai prezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.

4.4 – Studio geologico-tecnico - Lo studio geologico, da presentarsi a corredo del Piano Regolatore Generale e delle Prescrizioni esecutive, deve essere costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- a) *Analisi delle informazioni esistenti*: la ricerca delle informazioni esistenti deve essere finalizzata ad acquisire dati sullo spessore e sulle caratteristiche geotecniche delle coltri superficiali e del/i terreno/i di substrato, nonché le notizie storiche che riguardano i fenomeni di carattere geologico/geotecnico che hanno interessato le aree oggetto di studio.
- b) *Cartografia di analisi*.
 - b.1) *Carta geologica*: questa carta, redatta su base litostratigrafica, deve riportare tutti i litotipi affioranti, il loro andamento geometrico, la stratigrafia e gli elementi strutturali. Questo elaborato deve essere corredato da un numero adeguato di sezioni geologiche che devono evidenziare le caratteristiche strutturali della zona in studio.
 - b.2) *Carta geomorfologica*: deve rappresentare graficamente tutte le forme, i depositi ed i processi connessi con l'azione della gravità e delle acque superficiali, l'azione carsica e quella dovuta all'attività antropica, oltre quelli condizionati dalla struttura geologica.
 - b.3) *Carta idrogeologica*: deve rappresentare la classificazione dei litotipi in base alla permeabilità, il censimento dei pozzi e delle sorgenti più significative le probabili direzioni di flusso delle acque sotterranee e le caratteristiche geometriche degli acquiferi.
 - b.4) *Carta litotecnica*: deve riportare i litotipi presenti raggruppati in base alle loro caratteristiche fisico-meccaniche. Sia per quelli lapidei che per le coltri di copertura devono essere individuati tutti gli elementi che possono determinare un tipo di comportamento geomeccanico. La carta deve essere corredata da profili opportunamente orientati in modo da fornire l'andamento geometrico e giaciturale delle unità litotecniche.

Negli elaborati grafici prima descritti devono essere individuati tutti quegli elementi che possono aver requisiti di rarità scientifica e interesse tali da essere suscettibili di tutela ai sensi della normativa vigente.

c) *Cartografia di sintesi.*

c.1) *Carta delle pericolosità geologiche:* deve evidenziare le aree che sono interessate da frane, erosioni, esondazioni, vulnerabilità dell'acquifero, colate laviche, ecc.

c.2) *Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale:* deve rappresentare le aree con particolari problematiche sismiche tali da provocare fenomeni di amplificazione, di cedimenti e di instabilità e deve fornire al Professionista tutti gli elementi per un corretto studio urbanistico e indicare quali approfondimenti sono opportuni e in quali zone.

c.3) *Indagini:* le aree suscettibili di modifiche dell'assetto territoriale ai fini urbanistici, dove dagli studi effettuati sono emerse problematiche connesse alla pericolosità sismica e/o geologica, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e dal punto H del D. M. 11 marzo 1988 (concernente le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità di pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"), possono essere oggetto di specifici approfondimenti di indagine con l'ausilio di tecniche specialistiche e di indagini dirette. A tali indagini si deve ricorrere solo nei casi puntualmente e realmente accertati, in aree limitate ed in numero contenuto, previa presentazione di un dettagliato programma quali-quantitativo delle indagini da sottoporre all'approvazione preventiva della Amministrazione committente.

Ai fini dell'incarico conferito con il presente disciplinare, il Professionista oltre alla redazione dello studio geologico, è tenuto ad assolvere all'impegno della direzione lavori di eventuali indagini geognostiche, penetrometriche, prospezioni geofisiche (elettriche, sismiche, ecc.) con accertamento della loro regolare esecuzione, qualora necessarie.

4.5 – Studio agricolo-forestale

Per la redazione dello studio agricolo – forestale devono essere espletate tutte le attività professionali previsti dall'art. 3 della Legge Regionale n. 15 del 30 aprile 1991, e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99, nonché al DPR del 28/06/2000.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, lo studio agricolo – forestale deve essere contenere almeno gli elaborati seguenti:

1. cartografia inerente la stratificazione del territorio in unità omogenee, "le unità di paesaggio", in scala 1:10.000;
2. relazione di commento alla carta di cui al punto precedente, nella quale verranno descritte le diverse "unità di paesaggio" presenti nel territorio comunale;
3. ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71/78 e dell'art. 15 della L.R. n. 78/76, cartografie in scala 1:10.000 rappresentative delle aree interessate da coltivazioni agricolo – forestali, comprendente almeno le seguenti carte tematiche:
 - 3.1.- carta morfologica;
 - 3.2.- carta delle vegetazioni e uso del suolo;
 - 3.3.- carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura.
4. relazione di commento delle carte di cui al punto 3, sub 3.1 - 3.2 - 3.3, e di illustrazione della metodologia seguita per l'individuazione delle aree di cui al medesimo punto 3 ai sensi dell'art. 2 – comma 5 - della L. R. n. 71/78 e dell'art. 15, comma 1 - lettera e), della L.R. n. 78/76;
5. carta dei vincoli gravanti sul territorio comunale oggetto dello studio.

4.5 – Piano urbanistico commerciale - Il piano per la programmazione dell'urbanistica commerciale, da redigersi a corredo del Piano Regolatore Generale ai sensi ed in conformità dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e norme successive di attuazione, modifica e/o integrazione, deve individuare almeno:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

- c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

Il piano urbanistico commerciale dovrà essere costituito da una specifica relazione esplicativa, corredata dalle necessarie tavole grafiche di analisi e proposizione riguardanti almeno l'individuazione di bacini d'utenza aree mercatali, esercizi pubblici e attività commerciali.

Tutti gli elaborati sopra detti, di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dovranno essere prodotti in cinque esemplari, di cui uno in bollo, che ne costituisce l'originale, e quattro in carta semplice, oltre che in formato digitale (dwg e pdf).

Tutti gli elaborati costituenti copie dovranno essere vidimati in ogni foglio e contenere "Comune di Petrosino", l'attestazione da parte del Sindaco e del Segretario Comunale della conformità all'originale.

Sia sull'originale che sulle copie dovranno essere riportati a cura del Segretario Comunale gli estremi delle deliberazioni consiliari dapprima di adozione e infine di approvazione.

Articolo 5

Il Piano Regolatore Generale deve essere dimensionato per un ventennio. Il fabbisogno di aree residenziali, produttive ecc. va determinato in rapporto alla popolazione residente prevedibile nell'arco temporale sopraindicato, da calcolare sulla base dei dati ISTAT più recenti. Per la popolazione fluttuante va condotta un'indagine presso gli enti provinciali per il turismo, diretta ad accertare le punte massime riscontrate nell'ultimo triennio.

In ogni caso, ai fini del dimensionamento, dovrà tenersi prioritariamente conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 6

Nelle pianificazioni urbanistiche, oggetto del presente disciplinare, devono essere osservate le disposizioni legislative vigenti in materia, sia statali che regionali, e, in particolare, quelle contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi, enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano, devono riguardare aree libere o aree interessate da costruzioni che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.

Il Professionista accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio Tecnico Comunale lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con le previsioni del progetto di revisione del piano regolatore generale, adeguato ai sensi del presente atto. Tale verbale deve essere redatto prima della consegna dell'adeguamento del progetto di revisione del Piano Regolatore Generale e presentato contestualmente ad esso.

Articolo 7

Il Professionista presenterà gli elaborati progettuali di cui al precedente articolo 3 nei termini rispettivamente sotto indicati:

- a) **Schema di massima del PRG**, eventuale adeguamento dello studio geomorfologico generale e dello Studio agricolo-forestale, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del disciplinare d'incarico o, se successive, dalle date di consegna al professionista dei predetti elementi o della cartografia e/o dei dati ed elementi specificati del medesimo disciplinare d'incarico;
- b) **Redazione del progetto esecutivo di Piano Regolatore Generale** del Regolamento edilizio, del Piano Urbanistico Commerciale, nonché redazione del rapporto preliminare ambientale, di cui all'art. 13 – comma 1 – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di ogni altro studio, atto ed elaborato inerenti l'avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, entro mesi 5 (cinque) dalla data di notifica al professionista delle determinazioni del Consiglio Comunale sulla proposta di revisione dello schema di massima;
- c) Subordinatamente alla conclusione della fase di consultazione di cui alla norma suddetta, redazione del **rapporto ambientale** di cui all'art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'allegato VI allo stesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data in cui il Comune gli notificherà l'esito della fase di consultazione suddetta;
- d) Eventuale **adeguamento del progetto di P.R.G.** alla decisione conclusiva delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, Redazione delle prescrizioni esecutive entro mesi 2 (due) dalla data di notifica al professionista della decisione suddetta.

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle prescrizioni esecutive tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Consiglio Comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purché le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica delle modifiche richieste dal Consiglio Comunale stesso.

Il Professionista è, inoltre, obbligato a visualizzare le osservazioni e le opposizioni al progetto di revisione del P.R.G. in apposite planimetrie, nonché a presentare una relazione sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15, decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte del Comune; tale termine sarà di giorni 30 qualora necessiti acquisire anche il parere dei professionisti incaricati rispettivamente dello studio geologico e/o dello studio agricolo-forestale, per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tali studi.

Il Professionista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due dalla data della richiesta del Comune e di notifica da parte dello stesso del decreto suddetto. Dette modifiche saranno apportate sull'esemplare in formato digitale che resta di proprietà del Comune, unitamente all'analogo esemplare costituente la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

Articolo 8

L'importo delle competenze tecniche per l'espletamento dei servizi oggetto del presente disciplinare è stato fissato in €. **97.538,47** complessivamente (diconsi Euro novantasettemila-cinquecentotrentotto/47), da assoggettare al ribasso di aggiudicazione.

Tale importo comprende le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico, di cui al presente disciplinare, sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente atto.

Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il Professionista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma, salvo quanto discendente da eventuale incremento dell'entità dell'ambito di intervento soggetto a prescrizioni esecutive individuato dal Comune.

Rimangono, invece, a carico del Comune le spese per la riproduzione di ulteriori copie occorrenti oltre le prime cinque di cui al precedente art. 4, il contributo previdenziale integrativo e l'IVA, nelle rispettive misure di legge.

Il Professionista incaricato, all'atto della firma del presente disciplinare, dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo l'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, con un massimale non inferiore all'importo complessivo del servizio a base di gara, fino alla conclusione dell'incarico che si concretizza con l'approvazione del PRG da parte dei competenti Organi regionali.

Articolo 9

Ai soli fini del relativo pagamento, l'importo complessivo del servizio a base d'asta di cui al precedente art. 8, da assoggettare al ribasso di aggiudicazione, viene convenzionalmente così ripartito :

- Spese tecniche, nella misura del 10 % del totale
- Onorario, nella misura del 90 % del totale

Le modalità di pagamento di tali competenze tecniche sono le seguenti:

- a) corresponsione della somma relativa alle spese tecniche, pari al 10% all'atto del conferimento dell'incarico;
- b) corresponsione del 30% dell'onorario sopra indicato all'approvazione dello schema di massima ;
- c) corresponsione di un ulteriore 40% degli onorari rispettivamente sopra indicati all'adozione da parte del consiglio comunale;
- d) corresponsione del restante 20% dopo la definitiva e completa approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche e prescrizioni discendenti dal decreto di approvazione del piano stesso.

Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati di propria competenza da parte del professionista, in ciascuna delle singole fasi in cui si articola l'espletamento dell'incarico, come specificate nel precedente art. 9, è stabilita una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo del servizio a base d'asta di cui al precedente art. 8.

Ove, in ciascuna delle fasi di espletamento dei servizi, come specificate nelle lettere a), b), c) del precedente art. 9, il ritardo della consegna degli elaborati richiesti nel disciplinare d'incarico sia superiore al 50 % del tempo rispettivamente stabilito nel medesimo articolo 9, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute per le prestazioni non completate nei termini rispettivamente stabiliti.

Articolo 10

Fa parte dell'incarico, ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.

Articolo 11

Il progetto del Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio e le Prescrizioni Esecutive, di cui al presente disciplinare, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurre varianti e modifiche che siano ritenute necessarie per un miglioramento delle previsioni urbanistiche.

Articolo 12

Il Professionista è obbligato ad usare, nell'espletamento del servizio la massima diligenza, facendosi carico di segnalare al Comune ogni eventuale fatto nuovo e/o circostanze particolari,

rilevati in corso delle prestazioni, possano comunque pregiudicare il regolare espletamento del servizio stesso.

Articolo 13

Oltre che nei casi di inadempimento da parte del Professionista espressamente previsti dal presente atto, qualora il Professionista stesso si rendesse colpevole di frode, dolo, gravi negligenze e/o deficienze nell'espletamento del servizio, il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto, con semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da notificarsi con raccomandata R.R. e senza alcun'altra formalità, salvo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale e ad ogni altra azione per risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 14

Il Professionista è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive conformi a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore specifico e di continuare ad applicare tali condizioni anche dopo la scadenza dei contratti suddetti e fino alla loro sostituzione.

L'obbligo di cui al comma precedente vincola il Professionista fino alla data di ultimazione del servizio, anche nel caso egli non aderisse alle Associazioni stipulanti.

Il Professionista è responsabile, nei confronti del Comune, del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Per tutti gli effetti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente atto, il Professionista elegge domicilio presso

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al "disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato", approvato dall'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente con D.A. n. 64/79 e come modificato con D.A. n. 91/79 e con D.A. 22 marzo 2000, nonché ad ogni altra norma vigente in Sicilia in materia di formazione ed approvazione di piani urbanistici e di affidamento di pubblici servizi.

Articolo 17

Il Professionista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

Il Professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna altra situazione ostativa per l'affidamento e l'espletamento di pubblici servizi.

Articolo 18

Il Professionista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato dalla redazione del piano regolatore generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore generale.

Articolo 19

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico del Professionista.

Articolo 20

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti contraenti.

Sottoscritto in Petrosino , il

Il Professionista

Il Comune

Visto per l'autenticità delle superiori firme:

Il Segretario comunale